REGOLAMENTO (CEE) N. 1501/76 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 3376/75, per quanto concerne il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, nel secondo semestre 1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/76 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75 sono state fissate con regolamento (CEE) n. 3376/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975 [3];

considerando che, in seguito alla proroga del regime d'importazione delle carni bovine originarie di taluni Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, occorre modificare alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3376/75;

considerando che la convenzione di Lomé è entrata in vigore il 1° aprile 1976; che in materia di origine si applicano pertanto le disposizioni del protocollo n. 1, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3376/75, sono soppressi i termini seguenti:

« Botswana:	8 680	tonnellate
Kenia:	65	tonnellate
Madagascar:	3 478	tonnellate
Swaziland:	1 543	tonnellate »

Articolo 2

All'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3376/75, i termini « dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1598/75 » sono modificati come segue: « del protocollo n. 1 della convenzione di Lomé ».

Articolo 3

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3376/75, i paragrafi 1 e 2 sono completati come segue:

« d) che inizia il 21 giugno 1976, per le importazioni da realizzare nel terzo trimestre 1976;

e) che inizia il 20 settembre 1976, per le importazioni da realizzare nel quarto trimestre 1976. »

Articolo 4

All'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3376/75, la data del 30 giugno 1976 è sostituita da quella del 31 dicembre 1976.

Articolo 5

Il titolo d'importazione rilasciato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3376/75 è sostituito su domanda del titolare, da presentarsi anteriormente al 1° agosto 1976.

La domanda deve essere presentata all'autorità incaricata del rilascio del titolo, la quale conserva il titolo originale e gli eventuali estratti e procede al rilascio di un titolo sostitutivo.

Il titolo sostitutivo:

— viene rilasciato per un quantitativo di prodotti identico a quello indicato nel titolo originale, diminuito eventualmente dei quantitativi già iscritti nel titolo e negli eventuali estratti;

— reca nella casella n. 14 l'indicazione del paese d'origine che figura nel titolo originale;

— ha una validità limitata al 31 dicembre 1976.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

---

(1) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.
(2) GU n. L 165 del 25. 6. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 44.
(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 41.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione